

Art. 35 CCNL 12/2/2018

"assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici".

Si premette che l'art. 35 CCNL 12/2/2018 nel disciplinare la materia delle "assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", non si pone in contrasto rispetto alla previsione normativa dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/01 secondo il quale "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Il suddetto art. 35 CCNL 12/2/2018 nel disciplinare le assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici ha individuato e previsto **due specifiche e differenti tipologie di assenza**, ossia l'utilizzo di permessi specifici (le 18 ore) e la possibilità di ricorrere all'istituto della malattia qualora, in quest'ultimo caso, sussista in capo al dipendente uno stato di temporanea incapacità lavorativa.

In particolare:

1) L'assenza giustificata dai permessi

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di "permesso", viene previsto un **plafond annuo di 18 ore** e l'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

2) L'assenza imputabile a malattia

Nel caso in cui sussista una condizione di temporanea incapacità lavorativa, il dipendente può imputare l'assenza relativa a visite specialistiche, esami diagnostici e terapie all'istituto della malattia secondo le previsioni dei commi 11 e 12 e 14 dell'articolo 35 CCNL 12/02/2018.

In particolare:

- **Comma 11** - Concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto.

In tale fattispecie l'espletamento della visita specialistica o l'effettuazione di terapie e/o esami diagnostici avvengono in concomitante sussistenza di una condizione di temporanea incapacità lavorativa quale conseguenza di una patologia in atto.

In tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata mediante:

- a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
 - b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le revisioni dei commi 9 e 10 dell'articolo 35.
- **Comma 12** – Incapacità lavorativa determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici, delle terapie.

Tale comma regola i casi in cui il dipendente si trovi in una condizione di incapacità lavorativa temporanea determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie effettuate.

In tal caso il presupposto indefettibile perché si configuri la fattispecie prevista dal comma 12 e si possa procedere con la conseguente sua applicazione è la sussistenza di uno stato di incapacità lavorativa temporanea del dipendente quale diretta conseguenza delle "caratteristiche di esecuzione e di impegno organico" delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie cui si è sottoposto il dipendente stesso. In tal caso l'assenza è giustificata con l'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura presso la quale è stata effettuata la prestazione, anche in regime privato, nella quale viene precisata anche la conseguente incapacità lavorativa del dipendente nella stessa giornata, *"determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico"* della visita o della prestazione sanitaria.

La sussistenza dello stato di incapacità lavorativa, come si evince, spetta al medico o alla struttura presso la quale è stata effettuata la prestazione e conseguentemente l'Amministrazione non potrà negare l'imputazione a malattia dell'assenza, in presenza di attestazioni in tal senso da parte dei soggetti indicati.

- **comma 14** caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa.

In questo caso è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. Dovranno, inoltre, essere prodotte, volta per volta, le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei

commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

Tutti e tre i casi sopra esaminati (comma 11, comma 12 e comma 14) sono caratterizzati, dunque, dalla **sussistenza di uno stato di incapacità lavorativa, per cui le relative assenze, da imputare a malattia, non intaccano il plafond annuo delle 18 ore.**

In merito si è espressa anche l'ARAN con parere prot. 12389 del 11.06.2018 che interviene proprio per chiarire la portata normativa dell'intero articolo 35.

Risulta, quindi chiaro, che il dipendente che abbia necessità di espletare ulteriori visite specialistiche, accertamenti, esami diagnostici e terapie potrà imputare le relative assenze a malattia, qualora sussista uno stato di incapacità lavorativa concomitante ovvero determinato dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico della visita o della prestazione sanitaria, senza che, in tali casi, sia applicata alcuna riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Nei casi previsti dal comma 11, dal comma 12 e dal comma 14, l'imputazione delle assenze a malattia NON può e non deve essere negata dall'Amministrazione

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell'art. 35 in esame, si rinvia alla tabella contenuta nel parere A.R.A.N.